

CAMERA DEI DEPUTATI N. 458

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOLDRINI, PERTINI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, MASINI, BOTTONELLI, STUCCHI, SCOTTI FRANCESCO**

Annunziata il 3 dicembre 1953

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche
di partigiano e di patriota

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, che contiene tutte le disposizioni relative al riconoscimento della qualifica di partigiano e patriota, e per l'esame delle proposte di ricompensa, fissa anche i termini per la presentazione delle relative e necessarie domande.

Il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, del 30 giugno 1947, n. 265 (*Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1947, n. 161), contiene le norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e stabilisce, all'articolo 1: « Le domande per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ma prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si considerano presentate in termini ».

In base a quanto precede tutte le domande di riconoscimento presentate dopo il 17 luglio 1947, non hanno avuto corso, il che ha determinato una serie di casi dolorosi ai quali, appunto, intende porre riparo la legge che presentiamo.

Molti partigiani, degenti in luoghi di cura o impediti da motivi di ordine vario o non a conoscenza delle disposizioni, così come molti familiari di caduti, non hanno inoltrato domanda nei termini prescritti cosa che in diversi casi ha portato successivamente, rile-

vala la irregolarità, alla revoca della qualifica già concessa, con indubbio danno morale ed economico per i colpiti.

Molti partigiani combattenti all'estero, o perché assillati da varie necessità o perché presentarono erroneamente le domande ad altri Enti, e spesso ai locali distretti militari, o perché privati, all'atto dello sbarco, dei propri documenti attestanti l'attività svolta, non poterono presentare la domanda nei termini previsti.

Molti familiari di partigiani caduti o dispersi all'estero, avendo ricevuto soltanto negli anni 1948, 1949, 1950, 1951, la comunicazione di morte del loro congiunto da parte dell'Ufficio di stato civile del Ministero della Difesa o dalle Autorità straniere all'uopo sollecitate dal Servizio internazionale ricerche (I. R. O.), sono stati privati, per scadenza di termini, della possibilità di realizzare la legittima aspirazione di onorare la memoria dei loro congiunti, perdendo altresì il diritto alla concessione del premio di solidarietà nazionale, di lire 20.000, legato al riconoscimento ufficiale di partigiano caduto o disperso.

Numerosi partigiani residenti nella zona del Territorio Libero di Trieste non hanno potuto, per la situazione particolare della loro zona, presentare in tempo utile la domanda di riconoscimento, perdendo come gli altri la soddisfazione morale del riconoscimento, nonché

il premio di solidarietà nazionale di lire 5.000, ed i vantaggi inerenti alla loro sistemazione nella vita civile.

È dovere del Parlamento eliminare le conseguenze di cui sopra, oggi che l'Italia democratica si accinge a celebrare solennemente l'epopea del suo secondo Risorgimento. Pertanto noi sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge che tende:

con l'articolo 1, alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di partigiano per i caduti, i dispersi, i mutilati ed invalidi combattenti all'estero, e per tutti i partigiani residenti nel Territorio Libero di Trieste;

con l'articolo 2, al ritorno in funzione della Commissione incaricata dell'esame delle

domande di riconoscimento, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 518;

• con l'articolo 3, ad autorizzare il Ministro del tesoro ad apportare al bilancio le note di variazione occorrenti per il finanziamento;

con l'articolo 4, a stabilire la data di entrata in vigore della presente legge.

Onorevoli colleghi, siamo certi che questo problema della resistenza è compreso da tutti voi nella sua importanza e nel suo profondo significato, che si fonda sulla riconoscenza nazionale verso coloro che seppero compiere il loro dovere, anche sacrificando la vita, nel momento in cui l'Italia aveva bisogno di lottare con tutte le sue forze per la libertà e l'indipendenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le domande per il riconoscimento delle qualifiche previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, già presentate alle competenti Commissioni di riconoscimento o al Servizio Commissioni alla data dell'entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte ad esame. Il termine utile ai fini della presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche è prorogato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai caduti, dispersi e mutilati o invalidi e a tutti i cittadini residenti nel Territorio Libero di Trieste.

ART. 2.

Al riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo 1 provvederanno le Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Per le domande di riconoscimento relative a Regioni nelle quali le suddette Commissioni abbiano cessato di funzionare alla data del 31 dicembre 1953, provvede una Commissione centrale, avente sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del consiglio dei Ministri ed è composta: da un presidente, da due membri in rappresentanza delle Forze armate su designazione del Ministro della difesa, da tre membri designati dall'A. N. P. I., e da due membri designati dalla F. V. L.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.